

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Assenza per infortunio sul lavoro e reperibilità alla visita fiscale.

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla necessità di disporre la visita di controllo nel caso in cui l'assenza di un dipendente sia dovuta ad infortunio sul lavoro.

Sull'argomento, con parere n. 322 del 20 febbraio 2018, è intervenuto l'Ufficio Legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha specificato l'effettivo ambito di applicazione del DM 17 ottobre 2017 n. 206 - Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali in ordine all'accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici – riferito esclusivamente ai controlli sulle assenze per malattia, precisando che in caso di infortunio sul lavoro la competenza agli accertamenti medico-legali è dell' Inail, per quanto previsto dell'articolo 12 della legge 67/1988¹.

Pertanto, dopo l'istituzione del Polo Unico delle visite fiscali, solo i controlli delle assenze per malattia sono di competenza dell'Inps.

¹ “L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.”

In tal senso detto Istituto aveva già fornito indicazioni nel messaggio 3265 del 9 agosto 2017 (citato anche nel parere DFP 322/2018) e nel messaggio 1399 del 29 marzo 2018. In particolare, al paragrafo 8 di quest'ultimo, l'Istituto ribadisce di non poter effettuare le visite di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui sia ancora in corso l'istruttoria per il riconoscimento. Specifica, inoltre, che *“qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura l'eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto per l'istruttoria eseguita e per l'eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato”*. Il medesimo Istituto evidenzia, poi, che per il diverso caso di avvenuto riconoscimento, da parte dell' Inail, di malattia professionale, se il dipendente si assenta per uno stato patologico connesso alla menomazione permanente riconosciuta, l'esonero dalle fasce di reperibilità è possibile solo se il pregresso danno biologico è stato giudicato pari o superiore al 67%.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente